

BGE 67 III 80

Bundesgericht (BGE), 1941-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_67_III_80

FR: ATF 67 III 80

IT: DTF 67 III 80

Volltext

80 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25. 25. Sentenza 14 maggio 1941 neUa causa Rezzonico. Art. 123 LEF, art. 19 Ord. OF 17 ottobre 1939 ehe mitiga tempora- neamente le dispoaizioni sull'e8eeuzione forzata . • La proroga della vendita dei beni pignorati puo essere aocordata una so la volta nel corso della stessa esecuzione. La vendita chiesta in un'esecuzione, nella quale il debitore ha perduto il beneficio della proroga, deve aver luogo a vantaggio di tutte le esecuzioni formanti il gruppo di cui fa parte resecu- zione in parola. Art. 123 SehKG, Verordnung de8 Bundesrates vom 17. Oktober 1939 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung.l Der Aufschub der Verwertung der gepfändeten Sachen kann im Lauf einer und derselben Betreuung nur einmal bewilligt werden. Die Verwertung auf Begehren eines Gläubigers, dem gegenüber der Schuldner keinen Aufschub mehr verlangen kann, muss zu Gunsten aller mit der betreffenden Betreuung zu einer Gruppe zusammengeschlossenen Betreibungen geschehen. Art. 123 LP, art. 19 OOF du 17 Octobre 1939 attinuant le regime de l'eUcution jorcee (aotuellement art. 25 OCF du 24 janvier 1941). Le renvoi de la vente des biens saisis peut etre accorde une Beule fois pendant la meme poursuite. La vente requise dans une poursuite on le debiteur est doohu de la faculte de demander le renvoi doit s'operer au profit de toutes les poursuites formant le groupe dont fait partie ladite poursuite. . A. - In sei esecuzioni promosse contro Nino Rezzonico e formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873 l'Uffieio di Lugano accordava una dilazione della vendita dei mobili pignorati (art. 123 LEF e 19 dell'Ordinanza 17 ottobre 1939 deI Consiglio federale ehe mitiga temporaneamente le dispo- sizioni sull'esecuzione forzata). 11 Rezzonico non versa va peru gli acconti promessi e l'Uffieio fissava pel17 ottobre 1940 l'incanto, ehe tuttavia non pore aver luogo, la moglie dell'eseusso avendo riven- dieato, senza eontestazione dei ereditori, tutto il mobilio pignorato. In data 6/7 novembre 1940, l'Uffieio proeedeva ad un pignoramento compiementare cui parteciparono tre altre esecuzioni, nelle quali il pignoramento era stato ehiesto 1 jetzt Vo. vom 24.1.41 (Art. 25). Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 25. 81 per la prima volta. Queste tre eseeuzioni con le sei prece- denti formarono il gruppo 7014. L'eseusso domandava una dilazione per tutte le eseeu- zioni deI gruppo 7014, ma l'Uffieio gliela aecordava soltanto per le tre ultime eseeuzioni, eseludendola quindi per le sei esecuzioni precedenti. Il Rezzonico si aggravava, in data 13 gennaio 1941, all'Autorita cantonale di vigilanza, la quale con deecisione 7 marzo 1941, respingeva il gravame. B. - Contro questa decisione l'eseusso ha interposto tempestivo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale, riefonfermandosi nelle sue eonelu- sioni. Con8iderando in diritto : A torto l' Autorita eantonale di vigilanza ritiene ehe il pignoramento eseguito dall'Uffieio di Lugano in data 6/7 novembre 1940 sia un pignoramento eomplementare a' sensi dell'art. 145 LEF. L'art. 145 LEF prevede un pignoramento «quando la somma rieavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti», presuppone eioo ehe i beni pignorati siano gia stati venduti (efr. RU 63III 145). Sta bene ehe a questo easo la giurisprudenza ha assimilato

quello in cui il debitore ha distratto i beni pignorati (RU 58 III 163). Ma in concreto la situazione di fatto è diversa: gli oggetti pignorati non poterono essere realizzati all'asta, perché la moglie dell'eseusso li aveva rivendicati in proprietà senza contestazione dei creditori precedenti. In un siffatto caso non si giustifica l'applicazione dell'art. 145 LEF, il cui testo è chiaro e difficilmente ammetterebbe un'interpretazione estensiva. Nel fattispecie si tratta di un pignoramento complementare ordinario chiesto dai ereditori precedenti. Sta bene che, quantunque questa richiesta fosse stata formulata soltanto da quattro dei sei ereditori formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873, l'Ufficio di Lugano, di sua iniziativa, ha fatto partecipare al nuovo pignoramento anche gli A8 67 m - 1941 6

82 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25. altri due ereditori che non l'avevano chiesto. Ma una siffatta irregolarità dell'Ufficio è irrilevante, poiché non è stata impugnata con tempestivo reclamo. Ciò stabilito, ci si chiede se la domanda di dilazione presentata dall'eseusso possa essere accolta per tutte le esecuzioni del gruppo 7014. L'art. 123 LEF dispone che l'ufficio può differire la vendita « di tre mesi al più » a vantaggio del debitore e l'art. 19 dell'Ordinanza del Consiglio federale che mitiga temporaneamente le disposizioni dell'esecuzione forzata (del 17 ottobre 1939) prevede la possibilità di una proroga « di non oltre sette mesi, eccezionalmente di un anno. » Ora, se si vuole evitare che il debitore renda praticamente illusori questi termini massimi, a pregiudizio del ereditore che ha interesse ad una sollecita realizzazione, deve ammettere che la proroga della vendita dei beni pignorati possa essere accordata una sola volta nel corso della stessa esecuzione (cfr. RU 49 III 92). Ne segue che il debitore, che ha perduto il beneficio della proroga perché non ha pagato puntualmente gli acconti, non potrà più riottenere nella stessa esecuzione nemmeno per quanto concerne la vendita dei beni che l'ufficio, su domanda del ereditore, ha fatto oggetto di un pignoramento complementare. Rettamente quindi l'Ufficio di Lugano ha limitato la proroga alle tre ultime esecuzioni del gruppo 7014, nelle quali non era stata ancora concessa. Erra invece l'Autorità cantonale di vigilanza quando ritiene che la vendita richiesta in un'esecuzione, nella quale il debitore ha perduto il beneficio della proroga, non debba andare anche a favore di quelle esecuzioni dello stesso gruppo, nelle quali il debitore ha conservato un siffatto beneficio. La vendita deve invece aver luogo a vantaggio di tutte le esecuzioni formanti il gruppo di cui fa parte l'esecuzione in parola. Altrimenti ne sarebbe violato il principio della parità di trattamento dei ereditori dello stesso gruppo. Sta bene che, in realtà, una tale soluzione rende eguale il beneficio della proroga in quelle Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. 83 esecuzioni, nelle quali esso sussisteva ancora. Ma questo inconveniente non giustifica una deroga al principio basilare della parità di trattamento delle esecuzioni formanti lo stesso gruppo. Anzitutto deve considerarsi che l'art. 123 LEF e l'art. 19 dell'Ordinanza del 17 ottobre 1939 conferiscono al debitore una semplice facoltà, mentre i ereditori dello stesso gruppo hanno un diritto alla parità di trattamento. D'altra parte, al debitore non è tolta la possibilità di ovviare al suddetto inconveniente: se, con l'attivo di cui ancora dispone liberamente, può soddisfare i ereditori delle esecuzioni nelle quali la proroga non è più possibile, il debitore conserva il beneficio della proroga nelle altre esecuzioni. La Camera di esecuzione e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto. 26. Arrêt du 29 mai 1941 dans la cause tiefer. Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent ne peuvent être saisis que dans la mesure où les autres biens, meubles ou immeubles, ne suffisent pas pour couvrir la créance. Vom Schuldner als Eigentum Dritter bezeichnete oder von Dritten angesprochene Vermögensstücke können nur gepfändet werden, soweit die anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensstücke zur Deckung der Forderung nicht

ausreichen. I beni che il debitore designa come appartenenti a terzi e quelli che terzi rivendicano possono essere pignorati soltanto nella misura in cui gli altri beni, mobili o immobili, non bastano per coprire il credito. Au cours de diverses poursuites exercées par dame Gilberte Meyer contre son mari, Philibert Meyer, en paiement d'une pension alimentaire provisionnée, l'office des poursuites a saisi, le 7 février 1941, un immeuble inscrit au nom du débiteur. Meyer porta plainte contre cette mesure en alléguant que la saisie aurait dû porter tout d'abord sur divers bijoux dont il se disait propriétaire, mais qui se trouvaient entre les mains de sa femme.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.